



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE N. 15 DI CONSIGLIO COMUNALE

Estratto dal verbale della seduta del 31/05/2012

OGGETTO:

SOCIETA' PER AZIONI PER LA GESTIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 4 RURALE ASSEGNATA AL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, notificata a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento i consiglieri:

CANOVI ROMANO	Sindaco	Presente
VIGNALI GIANLUCA	Consigliere	Assente
RICCI MAURIZIO	Consigliere	Presente
SOCI MARCO	Consigliere	Presente
LO RUSSO LEO	Consigliere	Assente
FERRARI GIORGIA	Consigliere	Presente
FERRARI GIULIANO	Consigliere	Presente
VIGNUDINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MANNI PRIMO	Consigliere	Presente
CASOLARI VALTER	Consigliere	Assente
CORSINI ENRICO	Consigliere	Presente
ORLANDINI MORENO	Consigliere	Presente
BIOLCHINI LUCIANO	Consigliere	Presente
FRAULINI NINO	Consigliere	Presente
MELCHIORRI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
CINTORI GIAN PAOLO	Consigliere	Presente
NERI MAURO	Consigliere	Presente

Presenti N. 14 Assenti N. 3

Risultano inoltre presenti, durante la seduta, gli Assessori: CHIODI, MINELLI, SALSI E SCARUFFI.

Assume la presidenza il Sig. SOCI MARCO – Vice Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dr. GIOVANELLI GIAMPAOLO.

Il Vice Presidente, dando atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO:

SOCIETA' PER AZIONI PER LA GESTIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 4 RURALE ASSEGNATA AL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

(Come previsto dal comma 1[^] dell'art. 89 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi vengono integralmente registrati su supporto informatico e successivamente trascritti nel Resoconto integrale della seduta del Consiglio Comunale).

Il Vice Presidente, dopo aver letto l'oggetto del punto in trattazione, cede la parola all'Assessore Salsi per relazionare sullo stesso.

Al termine il Vice Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione generale alla quale intervengono i consiglieri Orlandini e Neri.

Replica infine l'Assessore Salsi e per concludere, il Vice Presidente, dà la parola, per le dichiarazioni di voto ai consiglieri: Orlandini e Biolchini.

Il Vice Presidente, al termine del dibattito, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 14
consiglieri votanti	n. 14
voti favorevoli	n. 14

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con n. 14 voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 30.11.2000, si procedeva all'esercizio del diritto di prelazione sulla sede farmaceutica n.4 rurale del Comune di Pavullo nel Frignano di nuova istituzione;
- la Provincia di Modena, con Atto Dirigenziale n. 12 del 16.02.2001, assegnava la titolarità della sede farmaceutica n.4 rurale al Comune di Pavullo nel Frignano;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 30.09.2004, sulla base, tra l'altro, dell'art. 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" così come modificato dalla Legge 8 novembre 1991, n. 362, si disponeva, tra l'altro:
 1. di approvare, la costituzione della società per azioni unipersonale a partecipazione temporaneamente esclusiva del Comune di Pavullo nel Frignano per la gestione della sede farmaceutica n. 4, rurale, con un capitale sociale di 120.000,00 Euro, ma aperta alla



- partecipazione minoritaria per il 49% di un partner professionale (socio privato farmacista) selezionato secondo un procedimento di evidenza pubblica, che ne assuma la direzione tecnico-professionale;
2. di approvare le linee guida relative alla procedura selettiva del partner professionale, socio privato farmacista, per la cessione del 49% della quota del capitale sociale, per un valore a base d'appalto di € 490.000,00;
 3. di affidare alla Società la gestione della Farmacia comunale;
 4. di dare mandato al Sindaco e/o alla Giunta comunale e/o il Segretario Direttore Generale, per quanto di rispettiva competenza, per la formalizzazione di tutte le operazioni necessarie e per l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti di attuazione della società partecipata di gestione della farmacia comunale ed alla sua omologazione in forma di società per azioni limitata unipersonale con capitale temporaneamente esclusivo del Comune di Pavullo nel Frignano nonché alla successiva cessione della quota societaria pari al 49% del capitale sociale a un partner professionale (socio privato farmacista) mediante un procedimento da evidenza pubblica ed alla conclusione del contratto si servizio del Comune di Pavullo nel Frignano con la società partecipata di gestione della farmacia comunale sulla scorta degli allegati alla deliberazione stessa:
 - A) Statuto della società partecipata di gestione;
 - B) Linee guida per la selezione del partner professionale;
 - C) Contratto di Servizio;
- con atto a ministero notaio Ruggiero Sguera di Modena in data 05.01.2005, Rep. n. 27507/5608, si costituiva la società denominata "Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano S.p.A.", per la gestione della farmacia rurale n. 4 del Comune di Pavullo nel Frignano con Frignano in forma unipersonale a capitale temporaneamente esclusivo del Comune, ma aperta alla partecipazione di un partner professionale (socio privato farmacista);
 - con determinazione n. 213 del 14.03.2005, in esito alla costituzione di che trattasi si disponeva, tra l'altro:
 - di indire apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica per addvenire all'individuazione del partner professionale, socio privato farmacista, per la cessione del 49% delle azioni della società di gestione della farmacia rurale n 4 del Comune di Pavullo nel Frignano denominata "Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano S.p.A." per un importo a base di gara fissato in € 490.000,00;
 - di approvare il Bando di selezione del partner professionale, socio privato farmacista, per la cessione del 49% delle azioni della società di gestione della farmacia rurale n 4 del Comune di Pavullo nel Frignano denominata "Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano S.p.A.";
 - in esecuzione dei richiamati atti veniva pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune, su due quotidiani nazionali, su un quotidiano regionale avente particolare diffusione nella Provincia di Modena, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, il relativo bando di selezione prot. n. 4575 del 14.03.2005 che ha fissato nel giorno 10.05.2005 il termine ultimo di presentazione delle offerte;
 - alla gara partecipava solamente la Dott.ssa Barbara Balestri, residente in Pavullo nel Frignano e risultata aggiudicataria, in via definitiva, come da determinazione n. 559 del 20.06.2005;
 - l'atto di trasferimento delle azioni di che trattasi veniva stipulato in data 11.07.2005;
 - la società "Farmacie Comunali di Pavullo nel Frignano S.p.A." iniziava la propria attività in data 17.10.2005;

Rilevato che:

- la società ha per oggetto l'esercizio di farmacie comunali di cui sia titolare il Comune di Pavullo nel Frignano; nella gestione delle farmacie la società può esercitare il commercio al



minuto ed all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, e di quelli previsti nella tabella merceologica per i titolari di farmacie, quali, ad esempio, i prodotti dietetici, gli articoli per l'igiene della persona, gli articoli di puericoltura, gli articoli propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino, per la sicurezza e custodia dello stesso, bilance per neonati ed adulti, indumenti ed articoli di biancheria correttivi, curativi, protettivi o preventivi, massaggiatori ed articoli di massoterapia, prodotti per la cura del capello ed in genere quei prodotti che possono essere venduti nelle farmacie;

- la gestione delle farmacie comunali si configura come servizio pubblico locale di rilevanza economica soggetto a disciplina settoriale; l'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha adeguato la disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea, stabilisce infatti che sono fatte salve le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475 relativamente alla gestione delle farmacie comunali;
- ai fini della verifica dei presupposti normativi di cui all'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Farmacie Comunali di Pavullo nel Frignano S.p.A. rientra fra le società che producono servizi di interesse generale;
- ai fini, altresì, della verifica dei presupposti di cui all'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, la Società in parola non si trova nelle condizioni previste per la cessione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della partecipazione posseduta;

Considerato che:

- sulla scorta della proposta pervenuta dal socio privato, formulata con nota prot. n. 9231/2011, i soci, in relazione all'esperienza maturata nel corso di questi anni di funzionamento della società ed alla luce del mutato quadro normativo, hanno inteso valutare l'adeguatezza della propria veste giuridica;
- in particolare le riflessioni operate hanno evidenziato:
 - a) un capitale sociale esuberante rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, anche in relazione ai mezzi finanziari attualmente disponibili che garantiscono il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione;
 - b) una forma giuridica che, oltre ad un capitale sociale minimo abbastanza elevato, impone anche maggiori e più stringenti adempimenti burocratici;
 - c) la volontà e l'esigenza di contenere quanto più possibile i costi fissi di gestione al fine di ottimizzare il funzionamento della società;
- all'esito di tale approfondita analisi, condotta grazie all'ausilio delle diverse professionalità coinvolte, i soci hanno manifestato la volontà di giungere alla definizione di un nuovo modello organizzativo, trasformando l'attuale società per azioni in società a responsabilità limitata con contestuale riduzione del capitale sociale da attuarsi mediante rimborso ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta;
- contestualmente, l'Amministrazione Comunale ha segnalato la volontà, condivisa dai soci, di mantenere un Organo di controllo, disciplinato dall'art. 2477 cod. civ., investito dei doveri e dei poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis. Codice Civile oltre che della revisione legale dei conti della società;

Considerato altresì che:

- in esito al quadro economico complessivo risulta assolutamente imprescindibile e necessario mettere in atto tutte le possibili azioni per ottenere una migliore razionalizzazione delle risorse disponibili e un contenimento dei costi;



- la semplificazione prospettata permetterà di ridurre i costi di gestione ed , in particolare, i costi fissi connessi agli organi sociali ed alle spese generali;

Atteso che:

- al fine del perfezionamento della trasformazione di che trattasi, risulta contestualmente necessario procedere alla modificazione dello statuto sociale con adeguamento dello stesso alla trasformazione sociale prospettata oltre che alle intervenute novità normative;
- il documento predisposto e previamente concordato fra i soci, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, è stato elaborato mantenendo comunque quale struttura di riferimento il vigente strumento sociale ed apportando allo stesso, sostanzialmente, le sole variazioni richieste in esito alle valutazioni suddette;

Ritenuta pertanto la necessità:

- di procedere ad adottare le opportune determinazioni in relazione alla modificazione in oggetto approvando, per quanto di competenza, le seguenti fasi operative per la realizzazione di detto progetto:
 - a) trasformazione della società "Farmacie comunali di Pavullo nel Frignano S.p.A." in società a responsabilità limitata;
 - b) contestuale riduzione del capitale sociale da attuarsi mediante rimborso ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta;
 - c) contestuale modificazione dello statuto sociale nel nuovo testo che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che permangono, in capo al nuovo soggetto trasformato, le condizioni per l'erogazione del servizio di gestione della farmacia comunale, in considerazione del contenuto del nuovo Statuto sopra citato;
- di confermare:
 - la coerenza del modulo di gestione societaria con la disciplina del settore farmaceutico sopra citato;
 - la permanenza, in capo al Comune di Pavullo nel Frignano, della titolarità del diritto di esercizio della farmacia afferente la sede farmaceutica in oggetto;
 - l'affidamento alla Società della gestione della Farmacia comunale;
- di dare, infine, mandato al Sindaco, alla Giunta e ai dirigenti competenti di adottare tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso in data 28.05.2012 dalla Commissione Consiliare Pianificazione Contabilità Economica e Controllo;

Visti i pareri favorevoli espressi del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e del Direttore dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- la legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto infine il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

DELIBERA



1. *di approvare*, per le motivazioni già individuate e per quanto di competenza, la trasformazione della società Farmacie Comunali di Pavullo nel Frignano, affidataria del servizio di gestione della farmacia comunale, da società per azioni a società a responsabilità limitata;
2. *di approvare*, altresì, contestualmente, per le motivazioni sempre sopra esposte e per quanto di competenza, la riduzione del capitale sociale da Euro 120.000,00 ad Euro 60.000,00 da attuarsi, decorsi i termini di cui alla relativa normativa civilistica, mediante rimborso ai soci, in proporzione alla partecipazione dagli stessi detenuta nel capitale sociale;
3. *di approvare*, in conseguenza, lo Statuto Sociale nel nuovo testo che, composto di n. 37 articoli, si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4. *di dare atto* che permangono, in capo al nuovo soggetto trasformato, le condizioni per l'erogazione del servizio di gestione della farmacia comunale, in considerazione del contenuto del nuovo Statuto sopra citato;
5. *di precisare* che:
 - a) il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, dovrà provvedere alle debite comunicazioni prescritte in capo all'esecutore del contratto con ciò subentrando nei vigenti rapporti contrattuali (art. 116 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; art. 2498 Codice Civile);
 - b) il Contratto di servizio in essere concluso dalla società partecipata di gestione della farmacia comunale con il Comune di Pavullo nel Frignano, secondo lo schema allegato alla deliberazione consiliare n. 82 del 30 settembre 2004, manterrà i propri effetti sino alla scadenza naturale dello stesso;
 - c) il servizio oggetto del Contratto in parola è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato;
6. *di confermare*, nel contempo:
 - la coerenza del modulo di gestione societaria con la disciplina del settore farmaceutico sopra citato;
 - la permanenza, in capo al Comune di Pavullo nel Frignano, della titolarità del diritto di esercizio della farmacia afferente la sede farmaceutica in oggetto;
7. *di dare mandato* al Sindaco, alla Giunta e ai dirigenti competenti di adottare tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to SOCI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pavullo li, 20/06/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to Elena Servadei

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giampaolo Giovanelli

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li, 20/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giampaolo Giovanelli)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

-che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il ____01/07/2012 ____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Pavullo li

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

Allegato alla deliberazione
di C.C. n. 15 del 31/05/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Giampaolo Giovanelli)

FARMACIE COMUNALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

STATUTO NUOVO S.R.L.

ALLEGATO "" AL REPERTORIO N./

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"FARMACIE COMUNALI di PAVULLO NEL FRIGNANO S.r.l."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

1) Denominazione - E' costituita una società a responsabilità limitata avente la denominazione "FARMACIE COMUNALI di PAVULLO NEL FRIGNANO S.r.l.".

2) Sede - La società ha sede in Pavullo nel Frignano.

Sono di competenza dell'Organo amministrativo:

- a) il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Pavullo nel Frignano;
- b) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di stabilimenti, uffici, filiali, succursali, agenzie, recapiti, depositi, sia nel territorio nazionale che all'estero.

Sono invece di competenza dell'assemblea dei Soci il trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Pavullo nel Frignano e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

3) Durata - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2055.

4) Oggetto - La società ha per oggetto:

l'esercizio di farmacie comunali di cui sia titolare il Comune di Pavullo nel Frignano nonché il commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, e di quelli previsti nella tabella merceologica per i titolari di farmacie, quali, ad esempio, i prodotti

dietetici, gli articoli per l'igiene della persona, gli articoli di puericultura, gli articoli propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino, per la sicurezza e custodia dello stesso, bilance per neonati ed adulti, indumenti ed articoli di biancheria correttivi, curativi, protettivi o preventivi, massaggiatori ed articoli di massoterapia, prodotti per la cura del capello ed in genere quei prodotti che possono essere venduti nelle farmacie.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni necessarie od utili e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere in affitto immobili, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni dei terzi, assumere obbligazioni per fideiussione o avalli, assumere e cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, acquistare e/o sfruttare brevetti.

I prodotti della società potranno essere commerciati ovunque, sia in Italia che all'estero.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE

5) Capitale sociale - Il capitale sociale è fissato in Euro 60.000,00 (sessantamila) ed è suddiviso in partecipazioni ai sensi dell'articolo 2468 del cod. civ..

E' riservata al Socio Comune di Pavullo nel Frignano una percentuale di quote del capitale sociale che non potrà essere, comunque, inferiore alla misura del cinquantuno per cento del capitale sociale medesimo.

Oltre al Comune di Pavullo nel Frignano, possono essere soci della società solamente persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le quote non possono in alcun modo essere date in pegno, né formare oggetto di usufrutto.

In caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2495 cod. civ., spetta ai soci il diritto di opzione. Il diritto di opzione è inalienabile sia a favore di soci che a favore di terzi.

6) Trasferibilità delle quote - Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione di cui al successivo art. 8 e la necessità del gradimento di cui al successivo art. 9.

7) Trasferimento delle quote mortis causa - In caso di successione mortis causa gli eredi in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni possono decidere di subentrare nella titolarità della quota.

Nel caso in cui non subentrino e nel caso in cui non vi siano eredi in possesso dei predetti requisiti il socio pubblico ha la facoltà di proseguire la società con gli eredi del socio defunto o esercitare il diritto di accrescimento, che in tal caso avrà effetto per tutti i soci in misura proporzionale alle quote già possedute; in tal caso, i soci superstiti dovranno liquidare agli eredi del socio defunto una somma di denaro pari al valore di mercato della quota sociale, determinato ai sensi del successivo art. 11, con riferimento alla data di apertura della successione.

La liquidazione dovrà avvenire entro il termine di dodici mesi dalla data del decesso, senza interessi.

8) Prelazione - Ai soci è riservato il diritto di prelazione nel trasferimento a titolo oneroso della piena proprietà delle quote.

Conseguentemente, il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota dovrà comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il suo intendimento agli altri soci, indicando la quota che intende alienare, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le complete generalità del terzo interessato all'acquisto.

Gli altri soci potranno esercitare la prelazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine, il diritto di prelazione si intenderà non esercitato.

Le quote spettanti ai soci che dichiarino di non voler esercitare la prelazione, o che non risponderanno nel termine stabilito, s'intenderanno automaticamente offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.

Le quote da cedersi verranno ripartite tra i soci che intendano esercitare la prelazione in proporzione alla quota di capitale da ciascuno posseduta.

Se nessuno dei soci eserciterà la prelazione, le quote potranno essere liberamente trasferite a terzi non soci.

9) Gradimento - Il terzo acquirente, o donatario, o sottoscrittore non socio, per essere legittimato all'esercizio del voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali, deve ottenere il gradimento

dell'Assemblea dei Soci, che dovrà esprimersi con apposita delibera, senza necessità di motivazione, di data anteriore a quella dell'atto di cessione della quota sociale, assunta con esclusione dalla votazione dei soci in conflitto di interesse per l'operazione prospettata.

10) Domicilio - Per quel che concerne i loro rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dell'Organo di controllo è quello risultante dal Registro delle Imprese.

11) Recesso - I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il valore di liquidazione è determinato dall'Assemblea dei Soci sentito il parere dell'Organo di controllo e del soggetto che esercita il controllo contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote. Il consiglio di amministrazione si atterrà ai seguenti criteri per la determinazione dei sottoelencati elementi dell'attivo:

- a) le immobilizzazioni materiali, esclusi gli immobili, secondo la consistenza risultante dal bilancio
- b) gli immobili secondo il valore corrente di mercato
- c) le immobilizzazioni immateriali, escluso l'avviamento, secondo la consistenza risultante da bilancio
- d) l'avviamento, in proporzione al volume di affari secondo le indicazioni di mercato
- e) le giacenze di merci, al prezzo di vendita, detratta l'I.V.A. e la percentuale media di ricarico;
- f) I crediti, i debiti, i fondi rischi ed oneri, il fondo di trattamento di fine rapporto e gli altri valori numerari, secondo la consistenza di bilancio.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE

12) Organo amministrativo – La società sarà amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da tre membri anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato per la prima volta nell'atto costitutivo, è nominato, successivamente, dall'Assemblea, fatta salva la nomina degli amministratori riservata al socio Comune di Pavullo nel Frignano.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea anche prima della scadenza del termine. In caso di scadenza o vacanza di un posto di amministratore gli altri consiglieri provvedono a surrogarlo per cooptazione fino alla successiva Assemblea degli soci con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, ovvero ad invitare il socio Comune di Pavullo nel Frignano, alla nomina di sua competenza per il caso in cui la nomina del consigliere da sostituire sia al medesimo riservata. I consiglieri cooptati dal Consiglio e quelli cooptati su indicazione del socio Comune di Pavullo nel Frignano, restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ..

13) Emolumento degli Amministratori - Al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute dai singoli consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni, spetta un compenso che verrà stabilito dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di controllo.

14) Revoca degli Amministratori - Nell'eventualità che un amministratore sia revocato senza giusta causa, in nessun caso egli avrà diritto ad un indennizzo eccedente la metà del compenso annuale allo stesso spettante.

15) Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione - Al socio Comune di Pavullo nel Frignano è riservata la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Consigliere.

Il socio Comune di Pavullo nel Frignano comunicherà, con atto indirizzato al Consiglio di Amministrazione ed allo stesso pervenuto almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione dell'Assemblea, il nome del Presidente e del Consigliere la cui indicazione è allo stesso riservata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Vice Presidente che, nell'ipotesi di impedimento del Presidente, ne fa le veci.

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Presidente è rieleggibile.

Il Consiglio può eleggere pure un segretario anche all'infuori dei suoi membri.

16) Consiglio di Amministrazione – Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in un'altra sede, purché in Provincia di Modena, indicando il luogo e l'ora della convocazione, ogni qualvolta lo ritiene opportuno per l'interesse sociale, o ne riceva domanda scritta dall'Amministratore Delegato, o dall'Organo di controllo. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con lettera recapitata a mano, telefax, telegramma, posta elettronica o con ogni altro mezzo che sia in grado di assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno che dovrà pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali potrà avere luogo con almeno ventiquattro ore di preavviso. Della convocazione del Consiglio, entro gli stessi termini e con le stesse modalità, viene dato avviso all'Organo di controllo.

Gli ordini del giorno dell'Organo amministrativo sono, per conoscenza, preventivamente comunicati al socio pubblico.

17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.

18) Documentazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere verbalizzate in apposito libro che sarà sottoscritto dal Presidente e se nominato dal Segretario.

Gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi dal Presidente e, se nominato, dal Segretario e fanno fede in giudizio e dovunque occorra produrli.

La certificazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente attesta la mancata nomina di un Segretario.

19) Poteri di amministrazione - L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere fissati limiti ai poteri degli Amministratori.

20) Poteri di rappresentanza - La legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente;
- all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti delle sue attribuzioni.

La legale rappresentanza della società spetta altresì alle persone cui il Consiglio l'abbia attribuita ai sensi del successivo articolo ventuno e nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

21) Delega di poteri - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, in qualità di Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega ed il compenso. Si applicano in tal caso le disposizioni contenute nell'art. 2381 commi terzo, quinto e sesto, cod. civ..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma, cod. civ..

L'Organo Amministrativo potrà inoltre nominare e revocare direttori, institori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

22) Decadenza dell'Organo Amministrativo – Se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Organo Amministrativo.

In tal caso gli altri Consiglieri devono, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo potranno compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

TITOLO IV
DECISIONI DEI SOCI
NORME GENERALI

23) Competenza dei soci - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la determinazione della struttura dell'organo amministrativo ed i relativi compensi;
- c) la nomina dell'Organo di controllo ed il relativo compenso;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

24) Diritto di voto - Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

25) Convocazione - L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, purché in Provincia di Modena.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, o anche da un socio.

La convocazione deve essere effettuata con avviso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva

informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell' avvenuto ricevimento, fatti pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso indicherà l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere almeno ventiquattro ore.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il componente dell'Organo di controllo, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

In tale ultima ipotesi, se gli amministratori o il componente dell'Organo di controllo, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

26) Presidenza - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza, dal Vice Presidente, o da altra persona scelta di volta in volta dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea.

L'Assemblea nomina inoltre un Segretario a meno che il verbale debba essere redatto, ai sensi di legge, da un notaio e se è necessario, o se richiesti, due scrutatori che potranno essere anche non soci.

27) Quorum costitutivi e deliberativi - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato.

Nei casi previsti dall'art. 2479 II comma, numeri 4) e 5), cod. civ., è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

28) Rappresentanza in assemblea - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La delega potrà essere fatta anche per semplice lettera.

29) Verbale dell'assemblea - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla regolarità della costituzione dell'assemblea, all'identità ed alla legittimazione dei presenti, ed all'accertamento dei risultati delle votazioni.

In particolare, il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO V

CONTROLLO DEI SOCI E

ORGANO DI CONTROLLO

30) Controllo dei soci – Il socio Comune di Pavullo nel Frignano, così come tutti gli altri soci, ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite propri dipendenti o professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio Comune di Pavullo nel Frignano ha diritto di ricevere il Programma annuale.

31) Organo di controllo: composizione e durata – L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo che è costituito da un solo componente.

Al socio pubblico è riservata la nomina dell'Organo di controllo, scelto fra le persone aventi i requisiti di legge.

L'Organo è disciplinato dall'art.2477 cod. civ..

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

32) Organo di controllo: funzioni - L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. ed esercita la revisione legale dei conti della società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ. e le altre norme del codice civile che disciplinano l'Organo di controllo delle società per azioni.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO – UTILI

33) Esercizio e bilancio - L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può tuttavia essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla presentazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art.2428 cod. civ..

Nei casi in cui ciò è consentito dalla legge, il bilancio potrà essere redatto in forma abbreviata, a norma dell'art.2435-bis cod. civ..

34) Utili - Dagli utili netti risultanti dal bilancio verrà dedotta una somma pari al cinque per cento degli stessi, da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il resto verrà assegnato ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diverse decisioni prese di volta in volta dai soci in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VII

FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEI SOCI

35) Finanziamenti e versamenti - I soci potranno effettuare finanziamenti fruttiferi o infruttiferi a favore della società, nel rispetto dei limiti posti dalle vigenti disposizioni in materia al fine di escludere tali finanziamenti dalle attività di raccolta di risparmio fra il pubblico di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385; i finanziamenti si considereranno sempre infruttiferi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso. Si applica ai finanziamenti dei soci l'art.2467 cod. civ..

I soci potranno altresì effettuare versamenti a fondo perduto ed in conto futuro aumento di capitale; in tal caso gli Amministratori dovranno indicare il titolo dei versamenti stessi nel bilancio della società, agli effetti dell'art.46 I comma D.P.R. 22/12/86 n.917.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36) Cause di scioglimento e provvedimenti conseguenti - La società si scioglie per le cause previste dall'art.2484 cod. civ..

In tale ipotesi l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e ne fisserà le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Al socio Comune di Pavullo nel Frignano, in tal caso, è riservata comunque la nomina di un liquidatore.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

37) Clausola compromissoria - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale della Provincia in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaco unico ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenso o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.